

A sostegno dell'introdotta domanda è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della L.7.8.1990, n. 241, avendo l'ente locale proceduto alla emanazione della predetta revoca della gestione senza comunicare tale determinazione all'istante

Il Comune resistente, si è costituito in giudizio.

Con memorie prodotte il 10.11.2003 e l'11.11.2003 le parti hanno ulteriormente insistito nelle assunte conclusioni.

All'udienza del 21.11.2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di interesse (rectius: legittimazione al ricorso) sollevata dall'ente locale resistente.

Invero, tale interesse - costituente condizione dell'azione - certamente sussiste, anche alla luce del carattere autonomo, emergente dagli atti di causa, del "mercatino dell'usato" rispetto all'Atelier comunale, quale emergente nella delibera 26.9.1995, n. 485 della Giunta comunale nonché in quelle successive 31.3.1998 e 14.7.1998, cui ha fatto seguito una pluriennale, incontrovertita attività di gestione.

Quanto al primo motivo di ricorso, l'istante deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, avendo il Comune resistente omesso di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti comunque interessati dall'adozione del provvedimento impugnato.

La censura è fondata.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1° di detta legge, l'amministrazione precedente era, infatti, tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti

